

WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Peter Winkler Stefan Sandrini
Stefan Engele
Martina Malfertheiner Oskar Malfertheiner
Stefano Seppi Massimo Moser
Andrea Tinti Michael Schieder
Carla Kaufmann

Rechtsanwalt - avvocato

Chiara Pezzi

Mitarbeiter - Collaboratori

Karoline de Monte Iwan Gasser
Thomas Sandrini Mariatheresia Obkircher

numero:	81i
del:	2024-11-11
autore:	Andrea Tinti

Circolare

A tutti gli enti pubblici e a tutti i clienti, che emettono fatture nei confronti di enti pubblici

IVA "Split payment": Pubblicazione degli elenchi per il 2025, durata del regime e note di credito oltre l'anno

1 Introduzione

Come noto¹ il meccanismo dello split payment² (o scissione dei pagamenti) prevede che l'IVA addebitata dal cedente o prestatore nelle fatture debba essere versata dal cessionario o committente direttamente all'Erario, anziché al fornitore, scindendo il pagamento del corrispettivo da quello della relativa imposta³. Nella fattura elettronica, l'applicazione dello split payment si segnala riportando il valore "S" (scissione dei pagamenti) nel campo "Esigibilità IVA".

Con la presente circolare informiamo brevemente sulla prevedibile durata di questo meccanismo, sull'aggiornamento degli elenchi dei soggetti destinatari e su chiarimento dell'emissione in tema di emissione di note di variazione (credito) oltre l'anno.

2 Ambito soggettivo dello Split payment e durata

2.1 Pubblicazione degli elenchi per il 2025

Lo split payment riguarda⁴ ad oggi le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei soggetti previsti quali

- amministrazioni pubbliche⁵,
- altri enti, fondazioni e società individuati⁶ dal dipartimento delle finanze del MEF mediante appositi elenchi che **per l'anno 2025** sono stati recentemente pubblicati e consultabili sul seguente sito-web:

http://www1.finanze.gov.it/finanze2/split_payment/public/

1 Vedasi nostre circolari 63/2017, 72/2017 e 59/2018

2 art.17-ter comma 1-bis lett. d) del DPR 633/72

3 Circ. Agenzia delle Entrate n. 1/2015

4 Art. 17-ter comma 1-bis Bstb. d) DPR 633/72

5 Le P.A. destinatarie degli obblighi di split payment coincidono con i soggetti destinatari delle norme in materia di fatturazione elettronica obbligatoria di cui all'art. 1 co. 209-214 della L. 244/2007 (art. 5-bis del DM 23.1.2015). Le due discipline (split payment e fattura elettronica PA) restano comunque autonome, in quanto differenti per finalità. Ai fini dell'esatta individuazione delle P.A. tenute ad applicare lo split payment, si fa riferimento all'elenco pubblicato sul sito dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it), senza considerare, in tale elenco, i soggetti classificati nella categoria dei "Gestori di pubblici servizi"

6 Secondo quanto previsto dall'art. 5-ter del DM 23.1.2015,

I - 39100 Bozen - Bolzano, via Cavour - Straße 23/c, Tel. +39 0471 062828, Fax +39 0471 062829

E-Mail: info@winkler-sandrini.it, certificata E-Mail PEC: winkler-sandrini@legalmail.it

Internet <http://www.winkler-sandrini.it>, Steuer- und MwSt.-Nummer 0144587 021 3 codice fiscale e partita IVA Raiffeisenkasse Bozen, Cassa Rurale di Bolzano - IBAN IT05 V 08081 11600 000300018180 - SWIFT RZSBIT21003

Per ciascun soggetto presente negli elenchi suddetti è indicato il codice fiscale la denominazione la data di decorrenza dell'inclusione.

Nota: la disciplina dello split payment ha effetto **dalla data di effettiva inclusione** del soggetto nell'elenco e della pubblicazione dell'elenco sul sito del Dipartimento delle Finanze⁷.

2.2 Esclusioni dagli elenchi dal 1° luglio 2025

A decorrere dal 1° luglio 2025 saranno escluse⁸ dal meccanismo split payment le società quotate nell'indice FTSE MIB della Borsa Italiana identificate ai fini IVA⁹.

2.3 Consigli pratici e raccomandazioni

L'aggiornamento degli elenchi dei soggetti destinatari del meccanismo split payment avviene **in via continuativa** nel corso dell'anno. Di conseguenza, la disciplina dello split payment deve ritenersi applicabile o non più applicabile dalla data di aggiornamento dell'elenco.

In presenza di un cessionario o committente potenzialmente destinatario dello split payment, è necessario che il cedente o prestatore **verifichi**, prima dell'emissione di ciascuna fattura, se il cliente è stato incluso nei predetti elenchi ovvero ne è fuoriuscito. Peraltro, se il soggetto passivo agisce in modo coerente rispetto agli elenchi, non assumono rilievo eventuali variazioni sopravvenute

2.4 Prevedibile durata dello split payment

Trattandosi di una misura di deroga all'ordinario meccanismo di applicazione dell'imposta che caratterizza il sistema dell'IVA, è necessaria l'autorizzazione del Consiglio dell'Ue¹⁰. Quest'ultima è stata concessa, al momento, sino al **30 giugno 2026**¹¹.

3 Note di accredito per mancato pagamento oltre il termine annuale

In una risposta a un interpello¹² l'Agenzia delle Entrate ha introdotto una significativa novità nel trattamento delle **note di credito** relative a fatture emesse in regime di scissione dei pagamenti chiarendo che, è possibile emettere una nota di credito **oltre il termine annuale** previsto¹³, a "condizione che il corrispettivo **non sia stato pagato** e che il **cessionario non abbia anticipato l'esigibilità dell'Iva**¹⁴".

La ragione di questa deroga al limite temporale generale¹⁵ risiede nella peculiarità del regime di scissione dei pagamenti. In questo regime, l'esigibilità dell'Iva è strettamente collegata al momento del pagamento del corrispettivo¹⁶, qualora il cessionario non abbia optato per l'anticipo dell'esigibilità.

3.1 Conseguenze operative

Se ricorrono le condizioni descritte, il fornitore che aveva emessa fattura in regime di split payment ed emette nota di credito per tale fattura mai pagata, dovrà limitarsi a procedere solo ad apposita annotazione in rettifica nel registro IVA¹⁷ senza che si determini, quindi, alcun effetto nella relativa liquidazione IVA. Va da sé che anche il cessionario/committente, non

⁷ circ. 27/E/2017, § 1.2, circ. 9/E/2018, § 1.4

⁸ Decisione del Consiglio dell'Ue n. 1552 del 25 luglio 2023

⁹ di cui all'art. 17-ter comma 1-bis lett. d) del DPR 633/72

¹⁰ Art. 395 della direttiva 2006/112/Ce

¹¹ Decisione del Consiglio dell'Ue n. 1552 del 25 luglio 2023

¹² Risposta interpello del 25.10.2024, n. 210

¹³ l'articolo 26 del decreto IVA, ai commi 2 e 3, DPR 633/1972

¹⁴ Ex. articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 gennaio 2015

¹⁵ Previsto art. 26, comma 3 DPR 633/1972

¹⁶ art. 3 D.M. 23.01.2015

¹⁷ ex. Art. 23 DPR 633/1972

avendo optato per l'anticipazione dell'esigibilità dell'imposta, dovrà limitarsi a stornare contabilmente l'operazione senza effetti sostanziali sulla liquidazione periodica IVA e sui versamenti da eseguire nell'ambito dell'attività istituzionale.

3.2 Esempio pratico


Una società emette una fattura a una Pubblica Amministrazione (es. un Comune) in regime di split payment. A causa di un disguido amministrativo, il pagamento non viene effettuato. Trascorsi 2 anni, la società fornitrice, dopo aver ottenuto evidenza dalla PA che la stessa non ha anticipato l'esigibilità dell'IVA al momento della ricezione della fattura o a quello della sua registrazione, può emettere una nota di credito senza incorrere in alcuna sanzione, registrandola nel proprio registro delle fatture emesse senza impatto sulla propria liquidazione Iva.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

cordiali saluti

Winkler & Sandrini

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Handwritten signature in black ink, appearing to read "Peter Winkler Sandrini". The signature is written in a cursive, flowing style.